

Deliberazione della Giunta Comunale n. 082 di data 19.08.2015.

OGGETTO: Autorizzazione alla realizzazione dell'allargamento dell'accesso carraio alle pp.ff. 251/6 – 251/7 in C.C. Sanzeno e autorizzazione ad eseguire i lavori sul parapetto della strada comunale p.f. 660/2 C.C. Sanzeno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il sig. Facinelli Christian ha presentato la domanda di autorizzazione per l'allargamento del passo carraio esistente sulle pp.ff. 251/6 e 251/7 e con la rimozione di un pezzo di parapetto esistente sulla strada comunale p.f. 660/2 C.C. Sanzeno.

Dato atto che l'area oggetto di intervento è inserita nel PRG in vigore in *"aree residenziali con obbligo di lottizzazione"* e che sulla stessa è stata rilasciata la concessione edilizia n. 7/2015 avente per oggetto la costruzione di una nuova abitazione.

Preso atto che trattandosi di un accesso posto su un tratto di strada comunale p.f. 660/2 C.C. Sanzeno interno al centro abitato, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Comune in quanto ente proprietario della strada.

Vista la tavola progettuale allegata alla richiesta a firma del geom. Luca Gabardi.

Dato atto inoltre che la realizzazione dell'accesso carraio comporta la rimozione di metri 1,80 e metri 0,50 di parapetto, si prescrive che l'operazione dovrà essere eseguita a regola d'arte con la posa in opera di testate dello stesso materiale tali da rendere l'opera completa di finiture.

Ritenuto di prescrivere inoltre che il tratto di parapetto di metri 1,80 possa essere riutilizzato, lo stesso dovrà essere asportato e depositato presso il cantiere comunale.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il solo parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico, dando atto che non si rende necessario assumere pareri contabili in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza per il bilancio comunale.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m..

Viste le LL.RR. n. 1/1993, n. 3/1994, n. 10/1998 e n. 7/2004.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m..

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la L.P. 1/2008.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di **autorizzare**, per le motivazioni esposte in premessa, il sig. Facinelli Christian alla realizzazione dell'allargamento dell'accesso carraio dalla p.f. 660/2 C.C. Sanzeno ed ai lavori di rimozione dei pezzi di parapetto con la conseguente posa in opera delle testate di finitura, secondo gli elaborati allegati alla richiesta a firma del geom. Gabardi Luca;

2. di **prescrivere** il deposito nel cantiere comunale del pezzo di parapetto di metri 1,80, la cui rimozione dovrà essere eseguita in modo adeguato per un suo riutilizzo;
3. di **dare atto** che i lavori di realizzazione dell'accesso al fondo pp.ff. 251/6 e 251/7 C.C. Sanzeno dovranno rispettare tutte le prescrizioni inserite nel presente provvedimento;
4. di **trasmettere** copia della presente al sig. Facinelli Christian;
5. di **dare atto** che con separata ed autonoma votazione il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori in tempi brevi;
6. di **comunicare**, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio comunale ed alla pubblicazione all'Albo Telematico, l'avvenuta adozione del presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. di **dare evidenza** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.